



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, MODENA, DAL MAS, SCIASCIA,
CONZATTI, PEROSINO, ROSSI e Alfredo MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL **25 LUGLIO 2018**

Codice del processo tributario

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi n. 545 del 1992 e n. 546 del 1992 sono state modificate sostanzialmente e radicalmente le commissioni tributarie a partire dal 1996, sia per quanto concerne l'ordinamento dei giudici sia per le regole processuali applicabili.

Basti pensare alla nuova selezione dei giudici per concorso e non più per nomina discrezionale; all'indipendenza dei giudici garantita dall'istituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; al nuovo regime delle incompatibilità rigorosamente applicate dal Consiglio di presidenza; ai corsi di formazione dei giudici; alla vigilanza sui giudici e sulle commissioni attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta anche il potere di iniziativa disciplinare.

I successivi interventi legislativi e amministrativi hanno ulteriormente migliorato i profili ordinamentali anche se risultano ancora necessarie modifiche, come l'inquadramento del personale delle segreterie delle commissioni in un ruolo autonomo e comunque estraneo al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente disegno di legge però non si occupa dell'ordinamento e muove dall'esigenza di assicurare alla giurisdizione tributaria un'organica disciplina codicistica, in grado di garantire l'effettività del diritto di azione e la certezza del diritto, nonché di assicurare un'effettiva parità delle parti nel processo. Un'esigenza avvertita sin dai primi anni dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992 di cui, comunque, si apprezzavano i notevoli miglioramenti e le positività rispetto alla disciplina contenuta

nel decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972.

Nella XVII legislatura fu presentato dal senatore Giorgio Pagliari e altri un disegno di legge (atto Senato n. 988) con questa intenzione, dando atto nella relazione che era opera del professor Cesare Glendi, emerito di diritto processuale civile e diritto tributario, del professor Alberto Comelli di diritto tributario e del loro allievo Carlo Soncini, nonché della collaborazione del senatore Pagliari, tutti dell'Università di Parma. Il disegno di legge venne assegnato alle Commissioni giustizia e finanze per una trattazione congiunta, con relatori il senatore Carlo Moscardelli e il primo firmatario del presente disegno di legge. Dopo ampie e approfondite discussioni si pervenne alla presentazione di emendamenti e all'indicazione dei pareri dei relatori in merito agli stessi, per cui ho ritenuto che fosse utile presentare il disegno di legge originario con le integrazioni e le modifiche apportate dagli emendamenti condivisi dai relatori e che, di fatto, sono la gran parte di quelli presentati.

Prima di passare all'analisi del disegno di legge desidero sottolineare che le nuove commissioni hanno assicurato una giurisdizione attenta al rispetto del tempo ragionevole del processo e delle regole processuali. Si è così passati dalle vecchie commissioni sempre caratterizzate da un numero rilevante di procedimenti pendenti alle nuove commissioni che, dai 3.980.000 procedimenti pendenti nel 1996, sono riuscite a ridurre le pendenze, eliminando altresì tutte le sopravvenienze di questi anni, a 409.787 pendenti presso le commissioni provinciali e regionali (si veda il rapporto trimestrale sul contenzioso tributario - gennaio/marzo 2018).

Inoltre, negli anni, la percentuale delle impugnazioni avverso le sentenze delle commissioni tributarie e regionali è risultato inferiore alle percentuali di impugnazione delle sentenze civili. È un dato che testimonia l'apprezzamento di entrambe le parti processuali: contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Analisi del disegno di legge

1. Nell'ambito di una prolungata progressione evolutiva, che dalla vecchia disciplina del contenzioso tributario dispersa nella legislazione prerepubblicana, grazie al primo organico testo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, è poi approdata nel testo del decreto legislativo n. 546 del 1992, ormai sono maturi i tempi per la dotazione di un vero e proprio «codice del processo tributario», in grado di allinearsi, pur quale ultimo arrivato, al codice di procedura civile e al codice del processo amministrativo. Ancorché, come ho detto, non ci si occupi dell'ordinamento, nel nuovo testo comunque già si parla di tribunali tributari e di corti d'appello tributarie, in quanto è ormai da tutti condiviso l'impiego di queste denominazioni, che icasticamente mettono in luce l'assunzione della giurisdizione tributaria e del processo tributario al rango delle giurisdizioni e dei processi contermini. La modifica è solo della denominazione degli organi giudiziari tributari di primo e secondo grado senza alcuna incidenza sulla composizione e sulla localizzazione delle commissioni tributarie regionali e provinciali, per cui si tratta di modifica formale che non ha alcuna incidenza sulle spese del funzionamento degli organi giudiziari e perciò non necessità di diversa copertura.

Il testo predisposto è improntato a criteri di generalità (riguardando tutte le liti tributarie, individuate in rigorosa aderenza ai precetti costituzionali, così come interpretati dalla Corte costituzionale), di equilibrata salvaguardia delle parti, enti titolari del po-

tere impositivo ed esattivo e destinatari dei relativi provvedimenti (così da uniformarsi ai principi costituzionali in materia e in specie a quello del giusto processo consacrato dal nuovo articolo 111 della Costituzione), e di semplicità regolamentare.

2. Venendo all'analisi del suo contenuto, il testo si struttura in quattro libri, riguardanti, nell'ordine: I) Disposizioni generali; II) Il processo tributario di primo grado; III) Le impugnazioni; IV) I riti speciali.

3. Il libro primo «Disposizioni generali» comprende quaranta articoli, suddivisi in quattro titoli, che trattano, nell'ordine: «Dei giudici tributari e dei loro ausiliari», «Delle parti e dei loro difensori», «Dell'esercizio dell'azione», «Degli atti del processo tributario».

Il titolo I, «Dei giudici tributari e dei loro ausiliari», è suddiviso in cinque capi: «Della giurisdizione tributaria», «Della competenza dei giudici tributari», «Astensione e ricusazione dei giudici tributari», «Dei poteri del giudice tributario», «Ausiliari del giudice tributario».

Il capo I «Della giurisdizione tributaria» è composto da cinque articoli nei quali sono disciplinati i capisaldi della giurisdizione tributaria, esercitabile dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione. Ne viene definito accuratamente l'ambito, e se ne disciplinano le patologie (difetto di giurisdizione) e i rimedi specifici (regolamento preventivo di giurisdizione), con l'aggiunta (articolo 5) di un'importante specifica regolamentazione della cosiddetta *translatio iurisdictionis* modellata sulle peculiarità del transito dell'azione nel processo tributario e dal processo tributario verso giurisdizioni contermini, nel quadro generalmente prestabilito dall'articolo 59 della legge n. 69 del 2009.

Nel capo II «Della competenza dei giudici tributari», composto dagli articoli 6, 7 e 8, sono dettate le regole essenziali sulla com-

petenza dei giudici tributari, mantenendo sostanzialmente quelle, semplicissime, già contenute nel decreto legislativo n. 546 del 1992, che hanno dato ottimi risultati a livello pratico, riducendo al minimo le questioni sulla competenza dei giudici in questo processo, favorendo la celerità dell'*iter* processuale e riducendo i costi del contenzioso.

Ovviamente si è avuto cura di sintonizzare la regolamentazione dei termini alle modifiche recentemente intervenute nel processo civile, in modo da valorizzare il criterio dell'uniformità pur nel rispetto della specialità della disciplina.

La sola variante attiene al concorso tra impugnazione della sentenza declinatoria della competenza e riassunzione presso il giudice *ad quem*, che nella normativa tuttora vigente non risulta regolato, dando luogo a qualche inconveniente procedurale, che con la nuova disciplina viene ad essere adeguatamente superato e risolto.

Nel capo III «Astensione e ricsuzione dei giudici tributari», composto dagli articoli da 9 a 11, sono stati «levigati» i tradizionali istituti dell'astensione (obbligatoria e facoltativa) e della ricsuzione dei giudici tributari, senza peraltro apportare significativi scostamenti rispetto ai parametri generali contenuti nel codice di procedura civile, che sono del resto richiamati anche dal recente codice del processo amministrativo.

Nel capo IV «Dei poteri del giudice tributario», composto dagli articoli da 12 a 15, si sono invece ridefiniti, in modo chiaro e preciso, i poteri, rispettivamente, decisori (articolo 12), cautelari (articolo 13), cognitori (articolo 14) ed istruttori (articolo 15) dei giudici tributari, così da formarne una loro amalgamata sintesi rappresentativa, completando la scarsa normativa attualmente dettata, in termini generali, nel solo articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, riguardante, con non propriamente felice collocazione, i poteri istruttori accanto al potere di disapplicazione degli atti generali.

Il capo V «Ausiliari del giudice tributario», composto da una sola norma (articolo 16) contiene una preziosa regola di raccordo tra questi soggetti (che appartengono ad altre amministrazioni) e i giudici (di cui sono e restano ausiliari), così da risolvere inconvenienti pratici manifestati nella prassi applicativa.

Il titolo II, «Delle parti e dei loro difensori», è composto, senza suddivisione in capi, da cinque articoli (17-21), nei quali si è fornita una più completa e aggiornata disciplina dei profili soggettivi del processo tributario, tenuto specificamente conto delle innovazioni ordinamentali posteriormente intervenute rispetto all'originario tessuto normativo contenuto nel decreto legislativo n. 546 del 1992. È stata in particolare riveduta la disciplina sulle parti (avendo soprattutto riguardo al più ampio ambito dei soggetti dotati di potere impositivo) e dei difensori delle parti private (limitando la pletorica e disorganica regolamentazione ancora vigente, benché superata dall'esperienza maturata e dall'evoluzione del processo tributario *ad instar* di quello civile).

È stata inoltre aggiornata la disciplina sulle spese, adeguandola alle modifiche intervenute per il processo civile e ai più aggiornati insegnamenti della giurisprudenza in materia.

Il titolo III, «Dell'esercizio dell'azione», anch'esso senza suddivisione in capi, oltre ad una disposizione di generale inquadramento (articolo 22), detta (all'articolo 23) una più estesa disciplina sui processi litisconsortili (così da ovviare ai gravi inconvenienti determinati su questo versante dalla lacunosa normativa oggi vigente), introducendo anche un'apposita disposizione (articolo 24) sul cosiddetto cumulo oggettivo, coniugando rigore con concretezza, così da superare, disciplinandole, mancanze ed incertezze manifestatesi in sede applicativa.

Il titolo IV, «Degli atti del processo tributario», è composto da sedici articoli (da 25 a

40), ripartiti in quattro capi «Delle forme degli atti in generale», «Dei provvedimenti del giudice», «Delle comunicazioni e delle notificazioni degli atti», «Dei termini», e costituisce un'autentica novità per il processo tributario. La legge processuale tributaria attualmente in vigore infatti non contiene una compiuta disciplina degli atti del processo tributario. Nel colmare la lacuna, siccome imposto dalla portata di *lex generalis* che si è inteso dare al nuovo prodotto legislativo, si è fatto essenziale riferimento alla disciplina del processo civile, adattandola però alle peculiarità del processo tributario, in modo da facilitare l'opera dell'interprete, in tal modo appropriatamente sollevato dall'onere di una non facile continua interlocuzione col modello processualcivilistico.

È stata inoltre rivisitata e completata la disciplina formale dei provvedimenti del giudice e sono state rivedute e aggiornate le disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni degli atti del processo tributario.

Infine è stata inserita una norma (articolo 40) sul computo dei termini, che agevola il compito di uniformizzazione con quanto previsto dal codice civile e del codice di procedura civile sull'argomento, di grande rilevanza pratica.

4. Il libro secondo «Il processo tributario di primo grado» è formato da quarantuno articoli dislocati in quattro titoli: «Introduzione del giudizio», «Trattazione della controversia», «Della decisione della causa», «Sospensione, interruzione ed estinzione del processo».

Il titolo I, «Introduzione del giudizio», suddiviso in quattro capi «Il ricorso», «La costituzione in giudizio delle parti», «Iscrizione a ruolo e formazione dei fascicoli», «Motivi aggiunti», nei suoi quindici articoli (da 41 a 55) contiene la disciplina dell'introduzione del processo tributario. Si è mantenuto l'inquadramento del decreto legislativo n. 546 del 1992, ma ne sono state revi-

sionate le disposizioni più significative, come quella relativa al ricorso (con appositi aggiustamenti), all'individuazione degli atti autonomamente impugnabili (conservando il principio della loro predeterminazione normativa, ma ampliandone la platea, tenendo conto delle modificazioni normative sopravvenute e degli orientamenti espressi a livello interpretativo da parte della Suprema corte), delle forme della costituzione in giudizio della parte ricorrente (articolo 46), della parte resistente (articolo 47) e di altri soggetti (articolo 48). È stata anche disciplinata la mediazione (articolo 42), è stata ritoccata la disciplina dei termini ed è stata infine ampliata e meglio articolata la regolamentazione dei motivi aggiunti (articoli 53, 54 e 55), che aveva dato luogo a difficoltà applicative, riesaminando e risolvendo tutte le criticità emerse dall'esperienza giurisprudenziale.

Il titolo II, «Trattazione della controversia», è composto di sei articoli, riguardanti, in successione, la nomina del relatore e la fissazione dell'udienza (articolo 56), l'avviso d'udienza (articolo 57), la presentazione di documenti prima dell'udienza (articolo 58), la presentazione di memorie prima dell'udienza (articolo 59), la discussione in pubblica udienza (articolo 60) e la riunione dei ricorsi (articolo 61).

In queste disposizioni, improntate a criteri di massima semplicità, si è concentrata tutta la regolamentazione della fase centrale del processo tributario. Si sottolinea l'abolizione di tutti i riti abbreviati, non essendosi più fatto riferimento ai cosiddetti procedimenti presidenziali (previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992), che non hanno dato grandi risultati sul piano operativo e funzionale, e si è anche abolita l'alternativa fra trattazione in camera di consiglio e trattazione in pubblica udienza (oggi risultante dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992), optandosi per un unico metodo di trattazione in pubblica

udienza, che appare maggiormente rispettoso dei principi costituzionali e che viene ormai comunemente seguito nella pratica.

Il titolo III, «Della decisione della causa», è formato da sei articoli, ripartiti in due capi (rispettivamente dedicati alla «Sentenza» e alla «Pubblicazione, comunicazione e notificazione della sentenza») nei quali è disciplinata la fase decisoria del processo. Viene completata e omogeneizzata la disciplina dispersa nell'attuale decreto legislativo n. 546 del 1992, accorpando in un contesto sistematicamente organizzato tutto quanto attiene alla formazione, al contenuto e alla tipologia delle sentenze, nonché alla loro pubblicazione, comunicazione e notificazione.

Il titolo IV, «Sospensione, interruzione ed estinzione del processo», è composto di quattordici disposizioni, ripartite in quattro capi, riguardanti progressivamente «La sospensione del processo» (capo I), «L'interruzione del processo» (capo II), «Disposizioni comuni sulla sospensione e interruzione del processo» (capo III), «L'estinzione del processo» (capo IV), con i quali è stata revisionata la disciplina dei tre istituti, solitamente (anche se impropriamente) incasellati nella categoria delle «vicende anomale del processo» (che ha sostituito la vecchia, ma forse più appropriata, formula dei cosiddetti incidenti del processo). Le disposizioni di questo capo formano ora una disciplina completa e adeguata alle peculiarità del processo tributario.

Si segnalano, in particolare, la norma appositamente dedicata alla «sospensione del processo a seguito di querela di falso» (articolo 68), che sopperisce ad un vuoto normativo per il processo tributario, molto avvertito nella pratica, la diversificata disciplina delle varie forme di interruzione e dei relativi effetti, l'esauritiva regolamentazione delle molteplici tipologie di estinzione del processo (per rinuncia al ricorso, per inattività delle parti, per cessazione della materia del contendere).

Ovviamente, nel dettare questa disciplina, si è tenuto conto dell'abolizione del rito presidenziale, privilegiando, per i provvedimenti di sospensione e d'interruzione del processo, la forma dell'ordinanza collegiale (articolo 75) e prevedendo invece per ogni pronuncia di estinzione la forma della sentenza (articolo 81), che consente l'ingresso agli ordinari mezzi d'impugnazione.

5. Il terzo libro «Le impugnazioni» si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in quattro titoli, riguardanti, in progressione, «Le impugnazioni in generale», «L'appello», «Il giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione», «La revocazione».

Il titolo I, «Le impugnazioni in generale», è costituito da tre soli articoli, nei quali si fissano le regole fondamentali, sui mezzi d'impugnazione (articolo 82), sui termini per impugnare le sentenze (articolo 83) e sulle norme applicabili (articolo 84), così da ben circoscrivere la disciplina del sistema delle impugnazioni del processo tributario rispetto a quella generalmente contenuta nel codice di procedura civile, evidenziandone i tratti di conformità e le peculiarità differenziali.

Il titolo II, «L'appello», in dodici articoli, contiene una disciplina dell'istituto, redatta sulla falsariga di quella oggi vigente, ma arricchita da un'attenta individuazione di tutti i profili di particolarità rispetto alle regole contenute nel codice di procedura civile, oggetto di recenti modifiche, che mal si adattano al processo tributario, dove l'appello ha un ruolo di essenziale rilievo per l'attuazione del giusto processo, consentendo, attraverso un moderato allentamento delle preclusioni processualciviltistiche, pur nel mantenuto rigore delle forme, di rimediare a lacune verificatesi nel giudizio di primo grado, molte anche attribuibili ai giudici o ai difensori.

La disciplina approntata, nonostante l'inevitabile tecnicismo delle tematiche che ne

fanno parte (appello incidentale, devoluzione di questioni ed eccezioni non specificamente riproposte, nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove, rimessione della causa dal secondo al primo grado), si presenta ora in forme lineari così da poter essere rispettate ed osservate da tutti gli operatori con maggiore facilità.

Il titolo III, «Il giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione», è formato da tre disposizioni (articoli 97, 98 e 99) che presentano aspetti sicuramente innovativi, mirando a risolvere l'attuale situazione di «crisi» in cui versa il terzo grado di giudizio in materia. L'istituzione della Sezione tributaria della Corte di cassazione, avvenuta sulla base di un provvedimento tabellare del Presidente della Corte, ha segnato un grande progresso e ha assicurato, nei primi anni, che la funzione di nomofilachia si potesse sviluppare appieno, giudicando la Corte tributi ancora vigenti ed oggetto delle decisioni dei giudici di merito. Il numero delle impugnazioni, pur essendo inferiore a quelle del civile, riversandosi sulla stessa sezione ha determinato un arretrato che ha inciso sul circolo virtuoso richiamato.

Perciò si è prevista l'istituzione per legge presso la Corte di cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. Si è cioè fatto ricorso ad una norma dal medesimo contenuto di quella con la quale fu istituita la Sezione lavoro e si è previsto che, per i cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge siano destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati, in modo da consentire l'eliminazione dell'arretrato. Nel corso della discussione generale in Commissione è stata convintamente sostenuta dalla quasi totalità della Commissione la bontà di tale opzione, che accelera la soluzione della crisi e garantisce per il futuro - con un numero di magistrati adeguato e alla trattazione e alla decisione dei ricorsi, che, in

considerazione delle attuali pendenze, diminuiranno -, la formazione di una nomofilachia mirata in grado di eliminare i contrasti di decisione e di costituire linee di indirizzo idonee a scoraggiare inutili accessi al giudizio di legittimità.

Un'opzione rispetto a quella proposta dal Governo, anche in mancanza di approvazione del presente disegno di legge, e introdotta dai commi da 961 a 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno previsto la figura degli ausiliari presso la Sezione tributaria e di cui con l'articolo 125 del presente disegno di legge si propone l'abrogazione.

Il titolo IV, «La revocazione», è costituito da sei articoli (articoli 100-105), che preservano, con adeguati aggiornamenti e lievi modifiche, suggerite dall'esperienza dottrinale e giurisprudenziale, la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 546 del 1992, che non ha dato luogo a inconvenienti applicativi.

6. Il libro quarto contiene la disciplina dei «Riti speciali». Le norme che ne fanno parte sono ripartite in quattro titoli.

Il titolo I, «Esecuzione delle sentenze e giudizio di ottemperanza», è formato da quattro articoli che disciplinano, nell'ordine, la riliquidazione e riscossione a seguito di sentenze (articolo 106), i rimborsi a seguito di sentenza (articolo 107), il rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva (articolo 108) e il giudizio di ottemperanza (articolo 109). Si tratta di una disciplina migliorativa di quella vigente, tendente a rendere ancora più funzionale la concreta esecuzione della sentenza, che, soprattutto attraverso il giudizio di ottemperanza, introdotto dal decreto legislativo n. 546 del 1992, ha comunque già dato ottimi risultati.

Il titolo II, «Il procedimento cautelare», è composto di otto articoli, con i quali si è uniformizzata e generalizzata la disciplina del procedimento cautelare, attualmente contenuta negli articoli 47 e 47-bis del decreto

legislativo n. 546 del 1992 e negli articoli 19, comma 2, e 23, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. In particolare, è stata espressamente estesa la tutela cautelare anche ai giudizi d'appello e di revocazione (articolo 116) e sono stati specificamente regolati i modi e le forme della tutela cautelare in pendenza di ricorso per cassazione (articolo 117).

Il titolo III, «Il procedimento di conciliazione in pendenza di giudizio», si compone di quattro articoli (118, 119, 120 e 121), con i quali, in forma autonoma e collocazione volutamente terminale e residuale, si è delineata una nuovissima disciplina del procedimento di conciliazione, espressamente stabilendo che esso possa aver luogo durante la pendenza dell'intero giudizio, nelle forme e con le modalità appositamente studiate in modo da consentire alle parti tutte di addi-

venire ad una composizione conciliativa delle liti pendenti, superando così opportunamente la grave limitazione della legislazione vigente (articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992), che ammette solo in primo grado la conciliazione nel processo tributario.

La nuova disciplina dovrebbe consentire la cessazione dell'inutile protrarsi di contenziosi, pur dopo mutati assetti legislativi, costituzionali e giurisprudenziali, così da evitare inutili sprechi di attività giurisdizionale.

7. Dall'analitica rappresentazione dei punti salienti della predisposta normativa, è possibile rilevare come essa adeguatamente si affianchi *ratione materiae* a quelle che attualmente regolano il processo civile e quello amministrativo, completando in tal modo la disciplina formale delle tre giurisdizioni, civile, amministrativa e tributaria.

DISEGNO DI LEGGE

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I DEI GIUDICI TRIBUTARI E DEI LORO AUSILIARI

CAPO I DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Gli organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d'appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione.

2. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al presente codice.

3. Solo per quanto non disposto dal presente codice, anche con l'impiego dell'analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Art. 2.

(Ambito della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i

tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovraimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta e il canone comunale della pubblicità e il diritto alle pubbliche affissioni.

3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi e alle iscrizioni di ipoteche.

Art. 3.

(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel primo grado del giudizio.

Art. 4.

(Regolamento preventivo di giurisdizione)

1. Finché la causa non sia stata decisa in primo grado, ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma

degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.

Art. 5.

*(Trasferimento dell'azione davanti
al giudice tributario)*

1. Se dalla Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l'azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall'articolo 41.

2. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato, a pena d'inammissibilità, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.

3. Nel giudizio attivato a norma dei commi 1 e 2, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

4. Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.

5. I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, siano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell'articolo 114.

CAPO II
DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI
TRIBUTARI

Art. 6.

(Competenza per territorio)

1. I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

Art. 7.

*(Competenza per territorio delle corti
d'appello tributarie)*

1. Le corti d'appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 8.

(Incompetenza dei giudici tributari)

1. La competenza dei giudici tributari è inderogabile.

2. L'incompetenza è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale il vizio si riferisce.

3. Quando un giudice tributario declina la propria competenza, indica il giudice tribu-

tario che ritiene competente. L'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest'ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.

4. Quando la riassunzione avviene nel termine indicato al comma 3, il processo continua davanti al nuovo giudice; in caso contrario, il processo si estingue.

5. Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.

6. Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.

7. Salvo quanto previsto al comma 6, l'impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di tale pronuncia.

8. L'impugnazione proposta a norma del comma 7 sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull'impugnazione stessa.

CAPO III

ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 9.

(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)

1. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi nei casi indicati nell'articolo 51,

primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. L'obbligo di astensione sussiste altresì per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.

3. Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 10.

(Astensione facoltativa dei giudici tributari)

1. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza il giudice tributario può chiedere al capo dell'ufficio di cui fa parte l'autorizzazione ad astenersi.

2. Se l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Art. 11.

(Ricusazione dei giudici tributari)

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d'inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.

2. L'istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all'udienza. In caso contrario, l'istanza di ricusazione, sempre a pena d'inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell'inizio della relazione di cui all'articolo 60, comma 2, che

deve essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.

3. Qualora l'istanza, anche a un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione dispone con ordinanza che il processo prosegua.

4. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell'ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.

5. Il provvedimento reso sull'istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 500.

6. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.

CAPO IV

DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 12.

(Poteri decisori del giudice tributario)

1. I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell'articolo 43 nei limiti della domanda.

2. Qualora l'atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte resistente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione e interessi.

3. Il giudice tributario davanti al quale sono impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provve-

dimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.

4. Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.

5. Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.

Art. 13.

(Poteri cautelari del giudice tributario)

1. I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l'effettività delle decisioni rese a norma dell'articolo 12, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto e attuale, che possano derivare danni gravi al destinatario dell'atto impugnato.

2. Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del comma 1 è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel titolo II del libro IV.

Art. 14.

(Poteri cognitori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle per-

sone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall'eventuale impugnazione dell'atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l'annullamento.

Art. 15.

(Poteri istruttori del giudice tributario)

1. Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto di impugnazione.

3. Non sono ammessi l'interrogatorio formale e il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni prova legale. È ammesso l'accertamento tecnico preventivo.

4. Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d'ufficio, può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all'ufficio che l'ha inviato, il modulo stesso, con firma autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.

5. Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informa-

zioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma 4.

6. Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.

CAPO V

AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Art. 16.

(Ausiliari dei giudici tributari)

1. Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.

Titolo II

DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Art. 17.

(Le parti del processo tributario)

1. Sono parti del processo tributario dinanzi ai tribunali tributari oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, gli agenti della riscossione e

i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso.

2. È parte del processo tributario anche chi succede a uno dei soggetti indicati nel comma 1.

3. Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.

Art. 18.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini di partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

Art. 19.

(Assistenza tecnica)

1. Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a 5.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o all'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i soggetti iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o equipollenti, o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul reddito delle società (IRES);

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e dellarelativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia, o equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha presentato assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere *d*), *e*), *f*), e *h*), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'e-

lenco è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati gli spedizionieri doganali iscritti all'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.

10. L'incarico di difensore può sempre essere revocato dalla parte che lo ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.

11. La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore a norma del comma 7.

12. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile e i relativi provvedimenti

sono emessi dal presidente del tribunale o della sezione o del collegio.

13. Davanti alla Corte di cassazione la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell'apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l'accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensiva davanti a questo giudice.

Art. 20.

(Doveri delle parti e dei loro difensori)

1. Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.

2. Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma 1, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.

3. Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti e offensive.

4. Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti e offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa.

Art. 21.

(Spese di giudizio)

1. Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.

2. Nel pronunciare la condanna di cui al comma 1 il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla

parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.

3. Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all'altra parte trasgredendo ai doveri di cui all'articolo 20.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Nella liquidazione delle spese il giudice tributario, per la determinazione dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica, si attiene ai parametri previsti per le singole categorie professionali. Per gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

6. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agenzia della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri professionisti, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti indicati nel periodo precedente avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

7. Se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

8. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle

spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

9. Se viene accertata l'inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l'altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, al risarcimento dei danni, liquidandoli anche d'ufficio.

10. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte, restano a carico di quest'ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

11. In ogni caso, quando il giudice pronuncia sulle spese ai sensi del comma 1, anche d'ufficio, può altresì condannare le parti soccombenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata.

Titolo III

DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE

Art. 22.

(Azione di annullamento)

1. L'azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all'articolo 45.

2. È ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all'articolo 53.

Art. 23.

(Giudizio tributario con pluralità di parti)

1. Se l'atto impugnato è intestato a più soggetti, tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatari dell'atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne deve essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.

3. Salvo quanto previsto nel comma 2, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l'atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto stesso.

4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.

5. Gli atti di intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3, vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.

Art. 24.

(Cumulo oggettivo)

1. Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d'inammissibilità.

2. Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l'atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l'impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all'ultimo atto e al soggetto che ne è l'autore.

Titolo IV

DEGLI ATTI
DEL PROCESSO TRIBUTARIO

CAPO I

DELLE FORME DEGLI ATTI
IN GENERALE

Art. 25.

(Le forme degli atti in generale)

1. Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

2. È obbligatorio l'uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.

3. Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.

Art. 26.

(Gli atti di parte)

1. Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.

Art. 27.

(L'udienza)

1. Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.

2. L'udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l'indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.

3. Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.

4. Il presidente del collegio può disporre l'allontanamento dall'udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.

5. Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.

Art. 28.

(Attività processuali fuori udienza)

1. Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori a uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all'incarico nel termine specifi-

camente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.

Art. 29.

(Processo verbale)

1. Il processo verbale contiene l'indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.

2. Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.

3. Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.

CAPO II

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Art. 30.

(Il provvedimento del giudice tributario)

1. La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere

dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, è dato atto dell'eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.

Art. 31.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è pronunciata «In nome del popolo italiano» ed è intestata alla «Repubblica italiana».

2. La sentenza deve contenere:

a) l'indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;

d) il dispositivo della decisione:

e) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

f) la data della deliberazione;

g) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore, che non sia lo stesso presidente.

3. Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell'intervenuto impedimento. Se l'evento impeditivo riguarda l'estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell'impedimento.

Art. 32.

(Contenuto dell'ordinanza)

1. La forma dell'ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.

2. L'ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.

3. L'ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al comma 2, che è inserito nel fascicolo d'ufficio.

Art. 33.

(Contenuto del decreto)

1. Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell'ordinanza.

2. Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.

3. Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d'ufficio.

Art. 34.

(Pubblicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sull'originale della sentenza la propria firma e la data.

Art. 35.

*(Comunicazione dei provvedimenti
del giudice)*

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l'ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.

2. Le ordinanze pronunciate fuori dall'udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all'udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.

3. I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.

CAPO III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE
NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI

Art. 36.

(Comunicazioni degli atti)

1. La comunicazione dell'atto consiste nella diretta trasmissione dell'atto stesso dall'autore al suo destinatario.

2. La diretta trasmissione di cui al comma 1 è fatta mediante consegna dell'atto dall'autore dell'atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.

3. La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal destinatario.

Art. 37.

(Notificazione degli atti processuali)

1. La notificazione dell'atto richiede che il contatto tra l'autore e il suo destinatario avvenga tramite l'intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell'attività svolta redige apposita relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

2. Agente della notificazione è l'ufficiale giudiziario. Le Agenzie fiscali e gli enti locali per le notificazioni dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle Agenzie fiscali secondo l'ordinamento interno delle medesime.

3. La notificazione fatta dall'ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l'atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell'avvenuta consegna, indicandone la data.

4. Se l'agente della notificazione diverso dall'ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto dal suo destinatario.

5. La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relazione di notifica o la stessa non è sottoscritta anche nella copia.

6. Salvo quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 38, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 38.

*(Luogo delle comunicazioni
e delle notificazioni)*

1. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.

2. Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.

3. L'elezione di domicilio e l'indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.

4. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l'atto fa parte.

Art. 39.

*(Comunicazioni e notificazioni
in via telematica)*

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la

parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria del tribunale tributario.

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso il competente tribunale tributario possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei relativi decreti di attuazione.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e per le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

CAPO IV DEI TERMINI

Art. 40.

(Computo dei termini)

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.

2. Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.

3. Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 valgono anche per il computo dei termini a ritroso.

5. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa non imputabile può

chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento e quindi provvede alla remissione in termini. I provvedimenti previsti nel periodo precedente sono pronunciati con ordinanza.

7. Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ferma restando la decorrenza dei termini previsti per il procedimento cautelare di cui al libro IV, titolo II.

LIBRO SECONDO

IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

Titolo I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

CAPO I

IL RICORSO

Art. 41.

(Il ricorso)

1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.

2. Il ricorso contiene l'indicazione:

- a) del tribunale tributario adito;
- b) del ricorrente e del suo difensore;
- c) del soggetto nei cui confronti è diretto;
- d) dell'atto impugnato;
- e) dell'oggetto della domanda;
- f) dei motivi.

3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. L'incarico al difensore, con l'indicazione della categoria di cui all'articolo 19 alla quale appartiene, deve essere conferito a norma del medesimo articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d'inammissibilità.

5. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 42.

(Reclamo e mediazione)

1. Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del

termine di cui al comma 2. Se il tribunale tributario rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore, rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a

titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi sino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. Le spese di giudizio possono essere compensate a norma del comma 7 dell'articolo 21.

Art. 43.

(Atti impugnabili)

1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:

- a) gli avvisi di accertamento dei tributi;
- b) gli avvisi di liquidazione dei tributi;
- c) i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
- d) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- e) gli atti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- f) i ruoli e le cartelle di pagamento e l'estratto di ruolo quando risulti essere lo strumento mediante il quale la pretesa impo-

sitiva sia stata portata a conoscenza del debitore d'imposta;

g) le ingiunzioni di pagamento;

h) le intimazioni di pagamento;

i) le iscrizioni di ipoteca disposte dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;

l) i fermi di beni mobili registrati disposti dall'ente impositore o dall'agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;

m) gli atti relativi alle operazioni catastali;

n) i dinieghi o le revoche di agevolazioni;

o) i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;

p) i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

q) tutti gli altri atti per i quali la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari;

r) gli atti di recupero dei crediti d'imposta;

s) l'invito al pagamento del contributo unificato tributario;

t) il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell'atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell'atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Art. 44.

(Modalità di proposizione del ricorso)

1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante con-

segna diretta dal ricorrente all'autore dell'atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso per il ricorrente il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre a due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

Art. 45.

(Termine per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.

4. Se le leggi d'imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

CAPO II

LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DELLE PARTI

Art. 46.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all'autore dell'atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all'autore dell'atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale. Qualora l'ufficio postale non restituisca per tempo l'avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all'ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra. Qualora l'ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.

2. L'inammissibilità del ricorso di cui al comma 1 è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.

3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l'esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un'apposita attestazione in tutti gli esemplari di ricorso appo-

sta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore. Qualora l'esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma 2.

4. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre a un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.

5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti, il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Art. 47.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.

3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell'atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente. Qualora la parte resi-

stente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell'incarico a norma dell'articolo 19, comma 7.

4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte altresì, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio nonché l'eventuale richiesta d'intervento in causa di terzi.

5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

Art. 48.

(Costituzione in giudizio di altri soggetti)

1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.

2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l'atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

CAPO III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Art. 49.

(Iscrizione a ruolo della causa)

1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all'atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve

presentare apposita nota d'iscrizione a ruolo, compilando il modello precostituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche nel caso in cui l'iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Art. 50.

(Formazione del fascicolo d'ufficio)

1. All'atto dell'iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d'ufficio del processo, nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti e una copia autentica della sentenza.

Art. 51.

(Fascicoli di parte)

1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.

2. I fascicoli di parte sono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d'ufficio.

3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.

4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d'ufficio.

5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

Art. 52.

(Produzione di documenti)

1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento contestualmente al deposito o all'invio per posta di tali atti.

2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma 1, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d'ufficio.

CAPO IV

MOTIVI AGGIUNTI

Art. 53.

(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)

1. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d'ufficio.

2. La segreteria attesta nel fascicolo d'ufficio l'avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l'ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l'attestazione.

3. Nel caso di ritiro di copia dell'atto in cui sono indicati i documenti prodotti, si presume l'avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell'atto, a

meno che al momento del ritiro sia fatta constare l'assenza nel fascicolo d'ufficio dei documenti stessi.

Art. 54.

*(Formalità per la proposizione
di motivi aggiunti)*

1. L'integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d'inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'atto stesso.

2. L'integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.

3. Se è già stata fissata l'udienza di discussione, l'interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d'inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l'udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 55.

(Adempimenti successivi)

1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto che li contiene.

2. Salvo che non sia già stata fissata l'udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 54, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria del

tribunale tributario deve comunicare ad esse nuovo avviso d'udienza per la discussione.

Titolo II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 56.

*(Nomina del relatore
e fissazione dell'udienza)*

1. Appena formato il fascicolo d'ufficio, la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.

2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d'ufficio alla riunione a norma dell'articolo 61, assegna il ricorso a una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.

3. Il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso sia assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l'udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Art. 57.

(Avviso d'udienza)

1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell'udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l'udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito,

o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

Art. 58.

*(Presentazione di documenti
prima dell'udienza)*

1. I difensori delle parti possono depositare o spedire per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell'udienza.

2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma 1 siano pervenuti dopo detto termine, l'altra parte può chiedere e ottenere un differimento dell'udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Art. 59.

*(Presentazione di memorie
prima dell'udienza)*

1. Fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l'ufficio.

2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 58.

Art. 60.

(Discussione in pubblica udienza)

1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.

2. All'udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.

3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione, invitando a esporre prima il ricorrente e poi

la parte resistente. Il medesimo ordine degli interventi è applicato per le repliche.

4. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 58, comma 2, e 59, comma 2, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa per giustificato impedimento del difensore e su istanza della parte interessata quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Art. 61.

(Riunione dei ricorsi)

1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale tributario dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario, il presidente dello stesso, d'ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di quest'ultima sezione il compito di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Titolo III

DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

CAPO I

LA SENTENZA

Art. 62.

(Deliberazione della sentenza)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.

2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.

3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della controversia.

5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l'altro giudice. Infine, vota il presidente.

6. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo,

dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.

8. La motivazione della decisione è redatta dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga di redigerla lui stesso o di affidarne la stesura all'altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

Art. 63.

*(Divieto di decisioni
non definitive o parziali)*

1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.

2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

Art. 64.

(Contenuto della sentenza)

1. La sentenza è nulla se non contiene le indicazioni di cui all'articolo 31, comma 2, lettere da *a)* a *f)*.

2. La sentenza non sottoscritta ai sensi dell'articolo 31, commi 2, lettera *g)*, e 3, è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell'appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

CAPO II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Art. 65.

(Effetti della pubblicazione della sentenza)

1. La pubblicazione della sentenza è effettuata con le forme di cui all'articolo 34.
2. La sentenza viene giuridicamente ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione.

Art. 66.

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.
2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell'avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d'ufficio.
3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d'ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Art. 67.

(Notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.
3. L'ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell'avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunica-

zione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d'ufficio.

4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Art. 68.

*(Sospensione del processo
a seguito di querela di falso)*

1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.

2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l'esame dell'atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l'udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ri-

tenga manifestamente irrilevante per la decisione.

3. Qualora il processo non sia sospeso, il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Art. 69.

(Altri casi di sospensione del processo)

1. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 68, il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

2. Il tribunale tributario dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui esso stesso o altro tribunale tributario debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

3. Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convezioni internazionali stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate 90/463/CEE, del 23 luglio 1990.

CAPO II

L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Art. 70.

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle

parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.

2. L'interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al comma 1 colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all'articolo 19, comma 1.

3. L'interruzione per uno degli eventi di cui ai commi 1 e 2 si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall'evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all'udienza. Della dichiarazione orale è dato atto a verbale.

Art. 71.

*(Interruzione del processo
per eventi che colpiscono i difensori)*

1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all'articolo 19, comma 1.

2. L'interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell'evento.

Art. 72.

*(Eventi che colpiscono i difensori
dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti, a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Art. 73.

*(Eventi che colpiscono la parte
dopo la discussione orale)*

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discus-

sione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall'evento può farne dichiarazione a norma dell'articolo 70, comma 3, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Art. 74.

(Proroghe dei termini)

1. Se uno degli eventi di cui all'articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell'evento.

2. Se uno degli eventi di cui all'articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio, tale termine è prorogato di un mese dalla data dell'evento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE
DEL PROCESSO

Art. 75.

*(Provvedimenti per la sospensione
e per l'interruzione del processo)*

1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.

2. L'interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.

3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 non sono impugnabili.

Art. 76.

*(Effetti della sospensione
e dell'interruzione del processo)*

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.

2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono inter-

rotti e ricominciano a decorrere a norma dell'articolo 77.

3. Durante la sospensione e l'interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Art. 77.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi dalla data della cessazione è presentata da una delle parti istanza di fissazione dell'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l'udienza con decreto.

2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d'udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest'ultimo provvede a norma del comma 1.

3. La comunicazione dell'udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.

4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell'udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto, o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.

5. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell'articolo 19.

CAPO IV

L'ESTINZIONE DEI PROCESSI

Art. 78.

*(Estinzione del processo
per rinuncia al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.
3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Art. 79.

*(Estinzione del processo
per inattività delle parti)*

1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.
4. L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.
5. Sopravvivono all'inefficacia degli atti conseguente all'estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Art. 80.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell'oggetto del processo.

2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21, comma 7.

Art. 81.

(Pronuncia di estinzione)

1. L'estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.

2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.

LIBRO TERZO
LE IMPUGNAZIONI

Titolo I

LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 82.

(I mezzi di impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Art. 83.

(Termini per impugnare le sentenze)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.

2. Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Art. 84.

(Norme inapplicabili)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le

disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.

Titolo II L'APPELLO

Art. 85.

(Giudice competente)

1. La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d'appello tributaria competente a norma dell'articolo 7.

Art. 86.

(Ricorso in appello)

1. L'appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l'indicazione:

- a)* della corte d'appello tributaria adita;
- b)* dell'appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, anche del suo difensore;
- c)* della parte nei cui confronti l'appello è diretto;
- d)* della sentenza appellata;
- e)* dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- f)* dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell'appello.

2. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 1 l'appello è inammissibile.

3. Il ricorso in appello, a pena d'inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d'inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.

4. Le parti e i difensori sono onerati dell'indicazione in ricorso del codice fiscale e

dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'omissione o l'assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

5. Nel ricorso in appello è contenuta anche l'indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell'appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l'articolo 38, comma 4.

Art. 87.

(Proposizione dell'appello)

1. Il ricorso in appello a pena d'inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

2. Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell'articolo 19, comma 1, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell'appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l'Avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso l'appello s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l'esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del comma 5.

4. Se l'appello è proposto dalle Agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari e non intendano ricorrere alla notifi-

cazione per posta nelle forme di cui al comma 2, possono procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 37.

5. L'ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire per posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante; in difetto, la parte appellante risponde degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.

6. La segreteria del tribunale tributario fa annotazione di quanto sopra nell'originale della sentenza.

Art. 88.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 89.

(Costituzione in giudizio dell'appellante)

1. L'appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna di questo ricorso a una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di

difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d'inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l'avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.

2. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 46.

3. All'atto della costituzione in giudizio l'appellante, oltre a un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l'articolo 46, comma 5.

Art. 90.

(Costituzione in giudizio dell'appellato)

1. La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito o invio per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d'appello tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdedu-

zioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.

3. Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.

4. A pena di decadenza, nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi da 1 a 3 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l'appellante sia risultato soccombente.

Art. 91.

(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

2. La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all'atto della costituzione in giudizio della parte appellata.

Art. 92.

(Divieto di nuove domande in appello)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio.

2. Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.

Art. 93.

(Nuove eccezioni in appello)

1. Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 94.

(Nuove prove in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.

Art. 95.

(Rimessione in primo grado)

1. La corte d'appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:

a) quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;

b) quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;

c) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte d'appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la

rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 96.

(Norme applicabili)

1. Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.

Titolo III

IL GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 97.

*(Competenza della Sezione tributaria
della Corte di cassazione)*

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie.

2. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti.

3. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero

dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

4. Per i cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge sono destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati.

5. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.

6. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Art. 98.

(Norme applicabili)

1. Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi primo e secondo, 370, 371, 371-bis e 372 del codice di procedura civile, solo in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice.

2. Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia

impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione il fascicolo d'ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell'avvenuto deposito.

3. L'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.

4. Salvi i casi previsti dall'articolo 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.

6. Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 99.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d'appello tributaria o, nei casi di cui all'articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i

giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.

4. A pena d'inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

5. Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell'anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.

6. Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest'ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d'ufficio

Titolo IV

LA REVOCAZIONE

Art. 100.

(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado dal giudice tributario possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impu-

gnate per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile, purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Art. 101.

(Giudice competente)

1. Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d'appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 102.

(Ricorso per revocazione)

1. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all'articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.

2. A pena d'inammissibilità, il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai commi 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

3. Sempre a pena d'inammissibilità, nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.

4. La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia

autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.

5. Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88 e 89.

Art. 103.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.

Art. 104.

(Decisione)

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

Art. 105.

(Impugnazioni)

1. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.

LIBRO QUARTO
RITI SPECIALI

Titolo I

ESECUZIONE DELLE SENTENZE
E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Art. 106.

*(Riliquidazione e riscossione
a seguito di sentenza)*

1. A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l'ente impositore provvede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.

2. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse nelle controversie catastali di cui all'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive.

Art. 107.

(Rimborsi a seguito di sentenza)

1. In caso di mancata esecuzione della sentenza che contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme, il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 109 al tribunale tributario ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte d'appello tributaria.

Art. 108.

*(Rilascio di copia di sentenza
in forma esecutiva)*

1. Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rim-

borso di somme, la segreteria del giudice che l'ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

2. L'apposizione della formula esecutiva prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 1 può essere condizionata da particolari disposizioni di legge alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie.

3. Quando la sentenza del giudice tributario contiene una statuizione di condanna, la parte che la impugna può chiedere al giudice che l'ha pronunciata la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecutività della statuizione stessa, dimostrando l'esistenza di fondato pericolo di inottemperanza a quanto potrebbe essere diversamente deciso dal giudice dell'impugnazione. Si applicano, quanto alle forme, a seconda del mezzo di impugnazione proposto, gli articoli 116 e 117, nonché le altre disposizioni sul procedimento cautelare, in quanto compatibili.

Art. 109.

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte

d'appello tributaria territorialmente competente.

2. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

3. Il ricorso per l'ottemperanza è proponibile sino a quando l'obbligo di rimborso non sia estinto.

4. Il ricorso per l'ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

5. Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.

6. Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma 5.

7. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria, scaduto il termine di cui al comma 6, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto è data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

8. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza in luogo

del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma 9 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell'ordinanza è liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dal titolo VII della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

12. Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

Titolo II

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 110.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tri-

butario adito la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso.

2. L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.

3. La sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell'articolo 46.

4. L'istanza deve essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.

Art. 111.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni da quello in cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al comma 1, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all'articolo 113.

Art. 112.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Le parti possono depositare, o far pervenire per posta in plico senza busta racco-

mandato con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

2. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.

3. Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull'istanza di sospensione.

Art. 113.

(Pronuncia sulla sospensione)

1. Il collegio deve pronunciare sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell'istanza stessa.

2. Il collegio pronuncia sull'istanza con ordinanza motivata, delibato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.

3. La sospensione dell'esecuzione o della restituzione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, da prestare nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.

4. L'ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.

5. Il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), è dotato di efficacia immediata.

6. La parte interessata ha diritto ad ottenere l'immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione del-

l'esecuzione dell'atto o della restituzione della somma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera p), per esibirle all'ente incaricato dell'esecuzione o per farne notifica ad esso.

Art. 114.

(Sospensione cautelare e giudizio di merito)

1. Se concede la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, il collegio fissa contestualmente l'udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.

2. Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.

Art. 115.

(Mutamenti delle circostanze)

1. In caso di mutamento delle circostanze, il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.

Art. 116.

(Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nel giudizio d'appello e di revocazione)

1. Nei giudizi d'appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.

Art. 117.

(Sospensione dell'esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)

1. In pendenza del ricorso per cassazione l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto o della restituzione delle somme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *p*), è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.

2. Il giudice tributario di cui al comma 1 non può pronunciarsi sull'istanza se la parte che l'ha proposta contestualmente al deposito dell'istanza o all'invio della stessa per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione, che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'articolo 116.

Titolo III

IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Art. 118.

(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)

1. Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione, possono presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza sottoscritta congiuntamente

da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.

2. Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell'accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l'accordo esaurisce l'oggetto del giudizio, il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all'ulteriore trattazione della causa e dell'intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.

Art. 119.

*(Istanza unilaterale di conciliazione
in pendenza di giudizio)*

1. Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare, alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa, istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. L'istanza deve contenere a pena d'inammissibilità l'indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l'esatta precisazione dell'oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.

3. Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l'istanza all'udienza, invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo a norma dell'articolo 120 o altrimenti per la discussione della causa.

Art. 120.

(Verbale di conciliazione)

1. L'intervenuta conciliazione è fatta risultare a verbale.

2. Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e dal segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo o esattivo a provvedere, in caso d'indebitamento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.

3. Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell'accordo.

Art. 121.

(Riduzione delle sanzioni)

1. Se la conciliazione ha luogo, le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.

2. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulle somme risultanti dall'applicazione delle sanzioni non sono dovuti interessi moratori.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE,
TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 122.

(Entrata in vigore)

1. Il presente codice entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 123.

(Norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano a tutti i processi che sono proposti successivamente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 122.

2. Per tutti i processi iniziati anteriormente alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sono applicabili ai processi di cui al comma 1.

Art. 124.

(Disposizioni di raccordo)

1. Le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, continuano ad applicarsi anche per i processi tributari iniziati dopo l'entrata in vigore del presente codice.

2. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie si sostituiscono in tutto alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali, e relative sezioni distaccate, nonché alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e

di Bolzano, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, così come da queste norme e relative modificazioni e integrazioni disciplinate, anche quanto agli assetti organizzativi e agli ambiti di competenza, alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. Nelle leggi rimaste in vigore nelle quali si fa riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali e relative sezioni distaccate delle varie province e regioni ovvero alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano, dette denominazioni si intendono automaticamente sostituite con le corrispondenti denominazioni di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria con la sola aggiunta specificativa del luogo dove ognuno di questi organi ha sede.

4. Stante la sostituzione avvenuta ai sensi di quanto disposto dal comma 2, l'eventuale impiego della denominazione precedente rispetto a quella nuova costituisce mera irregolarità priva come tale di qualsiasi rilevanza ai fini della regolarità degli atti processuali, dovendosi la nuova denominazione considerare per legge sostituita a quella precedente.

5. A tutti gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente codice provvedono il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo le rispettive competenze, nonché, per quanto previsto dall'articolo 97, il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura secondo le rispettive competenze.

Art. 125.

(Abrogazione)

1. I commi da 961 a 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.

€ 5,20